



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LIX - n.5 - Ancona Maggio 2013

“SESSANTA MILIONI DI EURO DA SPENDERE E UN ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA MARCHIGIANA”

Incontro dei capigruppo consiliari, del 14 maggio u.s., con i rappresentanti delle associazioni agricole. L'appello lanciato da Agrinsieme, per non perdere il finanziamento, derivante dalla programmazione europea e da utilizzare entro il 2013. Solazzi, Presidente del Consiglio Marchigiano, garantisce il pieno appoggio anche attraverso il coinvolgimento delle Commissioni consiliari competenti

Sessanta milioni di euro, derivanti dalla programmazione europea, di cui l'agricoltura marchigiana deve usufruire entro il 2013. Una boccata d'ossigeno per un settore già in affanno prima che emergesse, in tutta la sua portata, l'attuale crisi economica.

L'appello è stato lanciato da Nevio Lavagnoli, coordinatore di “Agrinsieme Marche”, di cui fanno parte Confagricoltura (presenti con Gianni Manzotti ed Alessandro Alessandrini) Cia, Copagri e Alleanza delle Cooperative italiane)

nel corso di un incontro con i capigruppo consiliari, convocato dal Presidente Solazzi.

“Con un nuovo sistema di rappresentanza, come quello di Agrinsieme intendiamo affrontare le sfide del futuro in un clima di effettiva collaborazione, superando le diffidenze e armonizzando gli interventi da mettere in campo. Ma ci serve un aiuto concreto, soprattutto per superare gli innumerevoli ostacoli burocratici che rischiano di farci perdere un importante finanziamento come quello europeo. Abbiamo bisogno di avere punti di riferimento certi, è indispensabile un assessore all'agricoltura”.

Da parte sua Presidente del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi, ha garantito l'immediato interessamento per affrontare il problema, anche con il coinvolgimento diretto delle Commissioni attività produttive e politiche comunitarie.



SOMMARIO

APERTURA

Sessanta milioni di euro da spendere
pag. 1

ECONOMICO

- Olio di oliva pag. 2
- La Pollina come Biomassa
Combustibile
- Polli allevati a terra pag. 3,4
- PEC obbligatoria pag. 9

FISCALE

- Acquisto Terreni Agricoli pag. 5
- Iva, prodotti ortofrutticoli pag. 6
- Iva per cessioni di birra pag. 7,8
- IMU, sospensione del versamento pag. 11

PREVIDENZIALE

- Sanzione per tardiva denuncia di
infortunio

SICUREZZA SUL LAVORO

- Documento valutazione rischi
pag. 10

VARIE

- L'orticello autarchico pag. 10

SCADENZARIO

pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione:
Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa:
Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale
-70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa
n. p. 8351

Olio di Oliva

modifiche al Reg. CE n. 29/2012

Il Comitato di Gestione "Olio di Oliva" in data 14 maggio 2013, si è espresso favorevolmente alla modifica del Reg. Ce n.29/2012 inerente la commercializzazione dell'olio di oliva. **L'obiettivo delle modifiche è informare meglio il consumatore con un'etichetta più chiara, garantire la qualità e la genuinità degli oli commercializzati nel settore alberghiero, nella ristorazione e nei bar ed infine di rafforzare e armonizzare i controlli di conformità per combattere meglio le frodi.**

La sintesi delle principali modifiche di interesse dei produttori è riportata di seguito.

"Tappo antirabbocco" (Art. 1). Il regolamento di modifica introduce l'obbligo per alberghi, ristoranti e bar di mettere a disposizione del consumatore finale bottiglie di olio munite di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione, per evitare il loro riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto dichiarato in etichetta.

"Informazioni sulle condizioni di conservazione" (Art. 4 bis). Sarà previsto che le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli al riparo dalla luce e dal calore figurino sull'imballaggio o su un'etichetta.

"Grandezza dei caratteri delle indicazioni obbligatorie in etichetta" (Art. 4 ter). Per garantire una buona leggibilità delle etichette, si prevede che le indicazioni siano riportate

in caratteri con un'altezza compresa tra 2 e 4 mm a seconda del volume del contenitore:

- a) 2 mm, se il volume nominale del contenitore è uguale o inferiore a 25 cl;
- b) 3 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore a 25 ma inferiore o uguale a 100 cl;
- c) 4 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore a 100 cl.

Campagna di raccolta delle olive (Art. 5, primo comma, lettera e). Si introduce la facoltà di riportare in etichetta l'annata di raccolta delle olive se il 100% delle olive utilizzate per la produzione dell'olio deriva dall'annata indicata.

Prodotti sott'oli (Art. 6 par.5). Per i prodotti conservati unicamente in olio di oliva è data la possibilità di riportare in etichetta "conservati esclusivamente in olio di oliva" oppure "conservato esclusivamente nell'olio di sansa di oliva" se del caso.

Il nuovo regolamento si applicherà dall'1 gennaio 2014. I prodotti fabbricati ed etichettati nell'Unione o importati nell'Unione e immessi in libera circolazione prima dell'1 gennaio 2014 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Si ricorda che il testo delle modifiche non sono state ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

La Pollina è utilizzabile come Biomassa Combustibile

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1230 depositata in data 28.2.2013, ha stabilito che la pollina deve considerarsi biomassa combustibile utilizzabile ai fini della produzione di energia elettrica ai sensi della parte V del Codice dell'ambiente, purché presenti i requisiti per essere definita sottoprodotto, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, ribadendo, quindi, quanto indicato dall'art. 18 della legge 96/2010.

Di conseguenza, gli impianti che producono energia alimentati da pollina o altre deiezioni animali non sono assimilabili a quelli che trattano rifiuti e non devono essere sottoposti alla relativa disciplina.

I principi contenuti nella sentenza sono un importante passo in avanti per far chiarezza su di un argomento che da diversi anni ha prodotto come principale risultato contenziosi ed incertezza fra gli operatori.

Ci si augura ora che l'indirizzo espresso possa essere applicato dagli Enti locali senza ulteriori



Benessere Animale

Polli allevati a terra

Si informa che sulla G U n. 86 del 12 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2013 avente per oggetto:

“disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181”

Il decreto attua alcuni importanti aspetti della normativa europea sulla protezione dei polli da carne (direttiva 2007/43/CE recepita con il decreto legislativo 27 settembre 2010 n. 181), ed in particolare quanto previsto dagli articoli 3, 4, 6 ed 8 del decreto legislativo che prevedono in sintesi quanto segue:

- Art. 3: **Densità massima di allevamento.** Fissa in via generale a 33 kg/mq la densità massima di allevamento in ogni capannone degli stabilimenti di allevamento. Tale densità può essere aumentata entro determinati limiti a seguito di autorizzazione dell'ASL competente.

- Art. 4: **Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli.** Prevede che i proprietari e i detentori devono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita.

- Art. 6 - **Monitoraggio e controlli presso il macello.** I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi sulla normativa in materia di protezione dei polli da carne presso il macello

secondo alcune prescrizioni fissate dall'allegato III del d. l.vo n. 181/2010 e riguardanti la mortalità dei polli e le ispezioni post mortem.

- Art. 8 - **Sanzioni.** Prevede i vari livelli sanzionatori per le inadempienze alle norme del decreto legislativo n. 181/2010 (da 400 a 9.300 euro in funzione della gravità e della eventuale reiterazione dell'inadempienza).

Il decreto ministeriale in esame, entrato in vigore il 13 aprile scorso, prevede in sintesi quanto segue.

Densità di allevamento (articolo 1)

Si stabilisce che la densità di allevamento di polli da carne è determinata moltiplicando il peso vivo medio di un campione di almeno venticinque polli per il numero complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone, registrati secondo il modello riportati in allegato 1 del decreto e dividendo il risultato per l'area utilizzabile, espressa in metri quadri, così come definita all'art. 2, comma 1 lett. h) del decreto legislativo n. 181/2010.

Deroga per l'aumento della densità (articolo 2)

Il proprietario o il detentore può ricorrere a talune condizioni a una densità di allevamento superiore a quella massima stabilita dal decreto legislativo. In pratica si può aumentare la densità da 33 a 39 kg/mq mettendo a disposizione una serie di informazioni e documentazioni e controllando determinati parametri ambientali. E' prevista una deroga aggiuntiva per ulteriori 3 kg/mq rispetto

ai 39 kg/mq nel caso in cui il monitoraggio non abbia rivelato carenze negli ultimi due anni.

Per ottenere la deroga il proprietario o detentore trasmette la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale in esame. L'azienda effettua un sopralluogo presso lo stabilimento e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari, applicando le eventuali sanzioni.

Corsi di formazione (articolo 3)

Una questione da valutare con la massima attenzione riguarda i corsi di formazione obbligatori per gli operatori ed attivabili dalle associazioni di categoria. All'articolo 3 del DM vengono definiti criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi. Questi, di durata di almeno otto ore, prevedono anche una prova di esame finale (questionario a risposta multipla) ed il rilascio di un certificato di formazione valido su tutto il territorio nazionale. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei partecipanti. Il proprietario o detentore che al 30 giugno 2010 già esercitava l'attività di allevamento dei polli può essere direttamente ammesso alla prova di esame senza frequenza dei corsi.

Le associazioni di categoria devono presentare istanza per l'organizzazione dei corsi di formazione alla ASL territorialmente competente che autorizza dando un nulla osta entro quindici giorni dalla richiesta.

Vanno inoltre individuate una serie di figure ufficiali da individuare nell'elenco dei formatori presso il Ministero della salute in materia di benessere animale in allevamento ed in particolare un medico veterinario scelto tra i docenti inclusi in qualità di responsabile referente del corso e per la trattazione degli aspetti didattico – scientifici ed i docenti incaricati per lo svolgimento del corso di formazione.

Le associazioni di categoria possono individuare altri docenti non inclusi nell'elenco dei formatori a patto che abbiano una competenza comprovata da un'apposita valutazione del medico veterinario referente del corso.

Comunicazione dei dati (articolo 4)

Vengono definite dal DM le modalità delle eventuali comunicazioni al proprietario, al detentore ed alla ASL dei dati sulla mortalità e sulle ispezioni post mortem riscontrati sulle partite di capi al macello.

Violazioni gravi al benessere animale (articolo 5)

Il decreto ministeriale definisce come "violazione grave al benessere" ogni situazione in cui gli animali "sono gestiti e tenuti in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, comprovata da segni evidenti di deterioramento della salute" e laddove siano mancate idonee contromisure assunte dal proprietario o dal detentore per risolvere le carenze o le violazioni riscontrate.

La definizione di violazione grave è rilevante in quanto, ove ricorra, non può essere applicata la procedura dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo in materia di sanzioni che, a sua volta, prevede che nel caso



di inadempienza riscontrata alla prima ispezione, si possa sospendere l'irrogazione della sanzione ed annotare in verbale le prescrizioni per l'adeguamento alla disciplina vigente da adempiere entro un certo margine di tempo. L'eventuale sanzione è applicata solo nel caso in cui il trasgressore non provvede nei termini assegnati a quanto prescritto.

Registrazione dei dati di allevamento (articolo 6)

Il decreto ministeriale prevede che, nel corso delle ispezioni periodiche, il proprietario o detentore registra i dati sul benessere utilizzando il modello previsto dall'allegato 1, ovvero altri strumenti di registrazione già previsti e presenti in azienda, qualora contengano le medesime informazioni. Le registrazioni dei dati sono allegate al documento di scorta degli animali al macello.

Autorizzazione della troncatura del becco e della castrazione dei polli da carne (articolo 7)

All'articolo 7 del decreto ministeriale sono previsti i criteri generali per autorizzare la troncatura del becco e la castrazione dei polli da carne.

Il proprietario o il detentore deve presentare istanza di autorizzazione alla ASL competente.

Per gli interventi di troncatura del becco va allegata all'istanza una relazione contenente le seguenti informazioni:

- * le misure alternative poste in essere per impedire plumofagia e cannibalismo;

- * il parere di un medico veterinario;

- * i nominativi del personale addetto ad eseguire l'intervento o i riferimenti della ditta fornitrice degli animali con becco troncato. Anche per l'autorizzazione alla castrazione dei polli, il proprietario o il detentore allega all'istanza una relazione dove sono indicati i nominativi:

- * del medico veterinario supervisore;

- * i nominativi del personale incaricato ad eseguire l'intervento, formato allo scopo dal medico veterinario supervisore.

Per entrambi gli interventi, la mancanza della prescritta autorizzazione, viene equiparata alle "violazioni gravi al benessere animale" così definite all'art. 5 del decreto.

Maggiori informazioni presso gli uffici dell'Unione provinciale Agricoltori di Ancona

Acquisto terreni agricoli con l'agevolazione fiscale

Grazie alle norme contenute nel Decreto Legge n. 194 del 30/12/2009, convertito in Legge n. 25 del 26/2/2010 (agevolazioni per la piccola proprietà contadina), **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, hanno un'agevolazione fiscale, al momento dell'acquisto di terreni agricoli, e possono assolvere le imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (168 euro ciascuna) e l'imposta catastale nella misura dell'1%.**

Mentre l'imposta ordinaria sarebbe di un importo totale pari al 18%: imposta di registro 15% più imposta ipotecaria 2% più imposta catastale 1%.

Tale agevolazione,

espressamente decade (dovendo pagare la differenza di imposta rispetto a quella ordinaria) quando i beneficiari, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Tuttavia, chi durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile, mantiene le agevolazioni non

incorrendo nella decadenza dei benefici (all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

Anche l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 279/E del 4/7/2008) ha precisato che nell'ipotesi in cui un coltivatore diretto, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto agevolato, affitti il fondo ad una società di persone agricola composta dallo stesso coltivatore diretto, nonché dal coniuge e da altri suoi parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado, non perde il diritto alle agevolazioni di cui ha usufruito, purché il concedente continui a coltivare direttamente il fondo medesimo.



IVA: Aliquota applicabile cessioni prodotti ortofrutticoli IV gamma

Risoluzione n. 23/E dell'8 aprile 2013.

Con la risoluzione sopra riportata, in risposta ad un' apposita richiesta di consulenza giuridica, **l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, deve essere applicata l'aliquota IVA del 4%**, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972.

In particolare l'Agenzia delle Entrate ha esposto il caso di un'impresa che presenta sul mercato prodotti quali **"insalate assortite"** che, oltre all'ortofrutticolo fresco di IV gamma, contengono anche altri ingredienti di natura vegetale (non freschi o secchi, ad es. crostini, noci, olive, etc..) e/o di natura non vegetale (es. formaggio, salumi, etc...).

L'impresa, in conformità a quanto previsto con circolare n. 32/E

del 14 giugno 2010, ha richiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Dogane la corretta classificazione del prodotto commercializzato per cui è stato stabilito che le insalate di "IV gamma debbano essere classificate nel rispetto della Regola 3B nell'ambito del Capitolo 7 (ortaggi o legumi, piante, radici, tuberi mangerecci) della NC in ragione del carattere essenziale determinato dall'elemento ortofrutticolo che prevale sugli altri (noci, formaggi, tonno, etc.). **Inoltre, ogni singola insalata considerata, sempre in base al medesimo principio del carattere essenziale, dovrà essere classificata in relazione alla tipologia di elemento ortofrutticolo prevalente**".

L'Amministrazione finanziaria rilevando che, come chiarito nelle Note Esplicative del Sistema armonizzato, il Capitolo 7 della NC "comprende gli ortaggi o legumi, di ogni specie, compresi i vegetali previsti nella Nota 2 di questo Capitolo, allo stato fresco,

refrigerato congelato.....oppure conservati provvisoriamente o anche seccati e che, inoltre, restano qui classificati i prodotti di questo Capitolo qualora siano confezionati in imballaggi secondo il metodo denominato Imballaggio in atmosfera modificata MAP" ha, quindi, ritenuto che per i prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, si renda applicabile la stessa aliquota del 4% prevista, alla voce n. 5 della Tabella A, parte II, allegata al DPR del 26 ottobre 1972 n. 633, per "ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.012 – ex 07.03 – ex 07.04)".



IVA: aliquota IVA per le cessioni di birra trasformazione di orzo in malto da parte di cooperativa

Si comunica che per le cessioni di birra l'aliquota IVA è stata stabilita nella misura del 19 % (oggi 21%) dall'art. 5, c. 3, del D.L. n. 261/1990 conv. in L. n. 331/90.

Per quanto riguarda l'attività di trasformazione dei cereali conferiti dai soci, per l'ottenimento del malto ritirato dagli stessi, si fa presente che anche se i cereali conferiti siano stoccati in lotti separati, in funzione della varietà e delle caratteristiche qualitative per la produzione dei vari tipi di malto, la trasformazione operata dalla cooperativa assume, comunque, le caratteristiche di una lavorazione/trasformazione per conto dei soci, atteso che non assume rilevanza l'esatta individuazione e coincidenza fisica tra le materie consegnate e quelle concretamente utilizzate per ottenere il prodotto finale, essendo i cereali forniti dai soci beni fungibili, che si confondono con gli altri in lavorazione presso la cooperativa, sempre che lo scambio mutualistico posto in essere ed effettivamente voluto riguardi la trasformazione di una certa quantità di materia prima in una determinata quantità di prodotto finito avente le caratteristiche richieste dal socio conferente.

Ciò che rileva, in sintesi, è appunto la volontà concreta

manifestata nell'ambito dello scambio mutualistico (consegna del cereale per ritiro di un determinato quantitativo di malto) dove, peraltro, non trova rilevanza la contestualità o meno dei tempi di consegna e ritiro dei prodotti (in tal senso si esprime la stessa Amministrazione finanziaria in analoghe fattispecie: cfr. Ris. Min. Finanze n. 141 del 15/09/2000 e n.132 del 26/09/2005).

Va, inoltre, aggiunto che la prestazione della materia da parte del socio, costituisce un semplice mezzo per la produzione finale del bene ed il servizio prestato assume valore determinante al fine del risultato da fornire ai soci. In ciò risiede, peraltro, la

differenza essenziale tra contratto di vendita e quello di appalto (Cass. 6925/2001).

Ciò premesso, le operazioni in questione assumono, ai fini IVA, la natura di prestazioni di servizi, che, a norma dell'art. 3 del DPR n. 633/72, devono essere fatturate dalla cooperativa trasformatrice nei confronti dei soci con addebito dell'IVA sul corrispettivo.

Peraltro, in tali casi, al fine di superare le presunzioni di cessione e di acquisto, la documentazione contabile deve essere redatta in conformità a quanto previsto dal DPR n. 441/97, in relazione alla consegna di beni a terzi





a titolo non traslativo della proprietà.

In ordine al richiamo al principio espresso nella risoluzione ministeriale n.6/E del 22/01/1997 (da ultimo ribadita nella risoluzione n. 65 del 12/06/2012 dell' Agenzia delle entrate), secondo cui l'attività della cooperativa agricola rappresenta il prolungamento dell'attività del soci, avendo una funzione meramente sostitutiva e sussidiaria dell'operato di quest'ultimi, per cui non sono ravvisabili rapporti di prestazione di servizio tra soci e cooperativa, si fa notare che tale principio risulta operante nella misura in cui la cooperativa agricola o consorzio pone in essere una delle fattispecie di attività agricole per connessione previste dall'art. 2135, comma 3, del c. c. (attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo)

provvedendo successivamente a cedere i prodotti conferiti a clienti terzi. In tal caso, correttamente, le attività connesse non assumono la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell'attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci nell'ambito dello scambio mutualistico.

Ed è proprio sulla natura dello scambio mutualistico che va posta la dovuta attenzione per l'esatta individuazione del tipo di cooperativa a mutualità prevalente che, a norma dell'art. 2512 del c.c., possono inquadarsi tra quelle che:

a) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;


b) si avvalgono prevalentemente, nello

svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

c) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Di conseguenza, in ragione del tipo di scambio mutualistico, attuato in concreto, andrebbero coerentemente contestualizzate le norme statutarie della cooperativa.

Nicola Caputo
Dirigente
Responsabile Fiscale
Confagricoltura



Sanzione per omessa o tardiva denuncia di infortunio o malattia professionale

Con nota del 5 maggio 2013, n. 2290, la Direzione Centrale Prestazioni dell'INAIL chiarisce che

Il datore di lavoro è il soggetto sul quale incombe l'obbligo di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali dei propri dipendenti, ed ha quindi l'obbligo specifico di procedere alla comunicazione all'Inail entro termini prestabiliti, anche se il dipendente ha provveduto per suo conto.

Pertanto il mancato adempimento degli obblighi suddetti deriva per il datore di lavoro l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art.53 T.U. e successive modifiche ed integrazioni.

Ciò premesso, va chiarito che l'obbligo di denuncia presuppone la possibilità di adempiere e, pertanto, la sanzione può

essere irrogata solo quando non vi sia, da parte del datore di lavoro, giustificato motivo per l'omissione o il ritardo.

Al riguardo, si specifica che le sanzioni possono essere irrogate in presenza di un comportamento colpevole e graduate in base all'entità della colpa stessa; nel nostro ordinamento, infatti, non è consentito applicare sanzioni prescindendo dal comportamento del soggetto che ha commesso la violazione.

Va inoltre considerato che, per generale principio del nostro ordinamento, la causa di forza maggiore, qualora sia determinante, esclude la responsabilità.

Ne consegue che nel caso in cui il datore di lavoro risponda alla richiesta dell'Istituto giustificando l'impedimento non si dovrà



irrogare la sanzione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro non fornisca alcuna giustificazione, la sanzione dovrà essere comminata dovendosi ravvisare in tale comportamento la negligenza quale presupposto sufficiente per configurare la colpa, condizione della sanzionabilità del comportamento stesso.

PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) OBBLIGATORIO DAL 30 GIUGNO PER TUTTE LE IMPRESE

La PEC (Posta Elettronica Certificata), obbligatoria dal 30 giugno 2013 per tutti le imprese, e va presidiata tutti i giorni.

Si ricorda che la posta elettronica certificata consente di comunicare con clienti e fornitori ed Organi dello Stato con le stesse garanzie ai fini legali di una raccomandata postale.

La comunicazione della casella PEC da parte delle imprese individuali già iscritte e attive (art. 5, comma 2) al Registro delle Imprese competente, è obbligatoria, eccetto quelle soggette a procedure concorsuali.

Viene disposto, infatti, che le aziende che non forniranno in proprio indirizzo PEC verranno sospese dall'Iscrizione del Registro di Imprese.

Per le imprese individuali di nuova costituzione, che si devono iscrivere al Registro delle imprese, l'indicazione dell'indirizzo PEC è obbligatorio e contestuale alla pratica di iscrizione.

E' chiaro quindi che dal 30 giugno 2013 tutte le imprese, agricole e non, sotto qualsiasi forma costituite (imprese individuali, società semplici, s.n.s, s.a.s, s.r.l, ...)

potranno comunicare e potranno ricevere comunicazioni con il valore di una RACCOMANDATA.

Potranno inoltre e ricevere documenti, anche legali, evitando di recarsi agli uffici o spedire raccomandate postali.

E' in fase di realizzazione l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti a cura del ministero dello sviluppo economico.

Sara, quindi, necessario, controllare la PEC quotidianamente.

Maggiori informazioni presso gli Uffici della Confagricoltura Ancona

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI Obbligatorio per tutti dal 1 giugno 2013

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare del 15 maggio 2013 ricorda che dal 1° giugno 2013, anche per le aziende con meno di 10 lavoratori, non sarà più valida la possibilità di autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e da quella data è obbligatorio redigere il documento di valutazione dei rischi.



L'orticello autarchico non soddisfa nessuno

Se chiedete ai politici cosa intendono fare per contribuire a migliorare la nostra agricoltura in tanti risponderanno: biologico e km 0.

Se per caso, dopo il fisiologico entusiasmo, fate subentrare la fase analitica e magari chiedete delle cose basiche e tecniche, tipiche dei bravi periti agrari, allora la situazione cambia.

Dunque, a proposito di km 0, ma quante mele esportiamo? Tante, soprattutto in Germania (il 42% della produzione è diretta in questo Paese) e nel Regno Unito. Un buon guadagno, per i produttori e anche per l'ambiente (si consuma più CO2 a produrre le mele in Gran Bretagna, per loro, dunque, meglio importarle). E allora? Che ce ne facciamo di queste mele a km 0?

Tuttavia si dice: ma noi pensavamo agli ortaggi. Allora, quanti pomodori esportiamo? Il pomodoro fresco si concentra in Sicilia, poi Calabria, Puglia e Campania, mentre quello da industria in Emilia e Lombardia. Che vogliamo fare? Per il bene delle paste al pomodoro italiane e del mondo, 'sti pomodori, li facciamo viaggiare un poco, oppure seguiamo i rigidi protocolli del km 0 e se li mangiano solo i cittadini delle suddette regioni? Ma no: per km 0 intendiamo dire che i cittadini devono rifornirsi

dai piccoli agricoltori locali. Cioè i km devo farli io e non il camionista. Ma poi nel mio quartiere ci sono 300 mila persone, e a parte che ci vorrebbero tanti piccoli orticelli (e con protocolli di coltivazione intensivi) per soddisfare la domanda, ma se andiamo in 300 mila in campagna sai che ingorgo. Senza considerare che per produrre ortaggi importiamo da ogni dove concimi, agrofarmaci, macchine agricole, insomma anche dietro al piccolo orticello c'è un mondo variopinto che si muove. Forse bisognerebbe pensare più in grande e su larga scala (siamo 7 miliardi e comunichiamo) e meno a km 0. Che poi è anche un concetto autarchico che ricorda cose non belle.

Antonio Pascale
tratto da *Corriere della Sera*
Milano
del 25/03/2013 pag. 9



IMU: sospensione del versamento per terreni agricoli e fabbricati rurali.

In data 17 maggio u.s. il Consiglio dei ministri ha disposto la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU 2013 relativamente ad alcune categorie di immobili tra cui i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Più in particolare, a norma dell'art. 1 del decreto legge in corso di pubblicazione sulla G.U., in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il versamento della prima rata dell'imposta, il cui termine di pagamento è fissato al 17 giugno 2013, è sospesa per le seguenti categorie di immobili:

- a) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011;
- b) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nella categorie A/1, A8 e A/9;
- c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda gli immobili agricoli, in considerazione del richiamo ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, la



sospensione ha carattere generale e riguarda sia i terreni, compresi quelli non coltivati, che le aree edificabili su cui permane l'utilizzo agro-silvo-pastorale da parte degli IAP e CD, nonché i fabbricati rurali sia ad uso abitativo che strumentale, di cui all'art. 9, commi 3 e 3 bis, del D.L. n. 557/93, conv. in L. n. 133/94.

Al riguardo, in merito al riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati, si ricorda che la materia è stata da ultimo disciplinata dal D.M. del 26 luglio 2012, emanato dal Min. Economia e Finanze in base all'art. 13, commi 14-bis e 14-ter, del D. L. n. 201/2011, che ha dettato le norme per l'individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità degli immobili (v. circolare

n. 2/2012 dell'Agenzia del territorio e circolare confederale n.14100 del 7 agosto 2012).

L'art. 2 del provvedimento prevede, altresì, un' apposita clausola di salvaguardia secondo cui, nel caso che la predetta riforma dei tributi immobiliari non sia realizzata entro il 31 agosto 2013, il versamento della rata sospesa dovrà essere effettuato, con le regole vigenti, entro il 16 settembre 2013.

Si ricorda, infine, che resta immutata la disciplina dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina, ex art. all'art. 7, lett. h), del D. Lgs. n. 504/92 e dei fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'apposito elenco

SCADENZE MESE DI GIUGNO 2013

14 GIUGNO

- Consegna al dipendente o pensionato di copia del Modello 730/2013 elaborato e del prospetto di liquidazione (Modello 730-3) da parte del Sostituto d'imposta (datore di lavoro) che presta assistenza fiscale;

17 GIUGNO

- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente;
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente;
- Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili mese di maggio '13;
- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente;
- Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente;
- Intermediari abilitati all'utilizzo del modello F24 cumulativo (ENTRATEL);
- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2012 a seguito delle operazioni

di cessazione del rapporto di lavoro;

- Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti o pensionati sulle competenze di giugno 2012 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2012 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
- Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2012 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente;
- Versamento del diritto annuale della Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione per i soggetti iscritti tramite modello F24 con modalità telematiche;
- Versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'IRPEF e dell'IRAP risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013 senza alcuna maggiorazione per i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali del-

le persone fisiche e delle società di persone mediante modello f24;

- Per locatori che abbiano optato per il regime della "cedolare secca" versamento in un'unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva a titolo di saldo per il 2012 e di primo acconto per il 2013 senza maggiorazione;
- Versamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili mediante modello F24;
- Consegna del C.A.F. o del professionista abilitato del modello 730/2013 e del prospetto di liquidazione (Mod. 730/3) al dipendente o pensionato;

25 GIUGNO

- Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario effettuati nel mese precedente per gli operatori con obbligo mensile mediante invio telematico all'Agenzia delle Dogane tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I. oppure all'Agenzia delle Entrate sempre in via telematica;
- Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli;